

la concessione - per gli importi per ciascuna indicati nell'elenco stesso - di mutui in concessione con le disposizioni della legge 2 luglio 1919, n. 1408, avendo avuto concreti affidamenti - da parte del Ministero dei L. P. - per l'assegnazione, fino alla concorrenza dell'importo richiesto a mutuo, del contributo dello Stato previsto dalla legge medesima.

Allo scopo di poter ottenere più facilmente l'assegnazione definitiva di detto contributo, le Cooperative interessate hanno fatto vive sollecitazioni per che l'Istituto rilasci loro un impegno di massima, relativamente alla concessione dei mutui richiesti, per dimostrare al Ministero dei L. P. che è stato assicurato il finanziamento delle costruzioni che saranno eseguite in base a progetti da predisposti dalle cooperative suddette e da approvarsi dal Ministero dei L. P.

In caso di approvazione i mutui saranno convenuti, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al C. U. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle suddette operazioni dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo